

Sentenza n. 3817/2025 pubbl. il 19/12/2025

RG n. 3039/2024

Repert. n. 5974/2025 del 19/12/2025

SENTENZA NR \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario dr.ssa Maria Carmela Tinelli, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3039/2024 R.G. avente ad oggetto " opposizione avverso d.i. "

promossa da

\_\_\_\_\_, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Sansonetti e dall'avv. Francesco Giannuzzi Daniele, mandato in atti

OPPONENTI

contro

\_\_\_\_\_, S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore e per essa \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ mandato in atti

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Come da verbale in atti, all'udienza del 19/12/2025 precisate le conclusioni, previa discussione orale, la causa era decisa ex art. 281 sexies c.p.c.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 03/05/2024 ritualmente notificato, i sig.ri \_\_\_\_\_, proponevano opposizione avverso il d.i. \_\_\_\_\_ e convenivano innanzi al Tribunale di Lecce, \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro-tempore e per essa \_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: " - In via preliminare: 1. Si eccepisce la mancata mediazione e per l'effetto si chiede dichiararsi l'improcedibilità del decreto ingiuntivo N. \_\_\_\_\_ RGN \_\_\_\_\_ emesso dal Tribunale di Lecce in data 14.03.2024; 2. Accertare e dichiarare l'improcedibilità per nullità insanabile della procura al difensore della società opposta; 3. Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità del mandato rilasciato in calce al decreto ingiuntivo opposto; 4. Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità degli allegati al fascicolo monitorio per mancanza dell'attestazione di conformità. - Nel merito: 1. Accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti in data 07.04.2011 ( 03 contratto in allegato al fascicolo monitorio ) per l'esatto adempimento delle obbligazioni dipendenti da concessione di credito nei confronti dei fideiussori solidali di \_\_\_\_\_, fino alla concorrenza complessiva di € 30.000,00, di \_\_\_\_\_; 2. Dichiarare l'estromissione dei fideiussori, in quanto ritenuti non obbligati solidalmente con il debitore principale, per tutti i motivi esposti in diritto; 3. Accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità dei contratti di fideiussione sottoscritti in data 09.06.2010 ( 05 contratto in allegato al fascicolo monitorio ) per l'esatto adempimento delle obbligazioni dipendenti da concessione di credito nei confronti dei fideiussori solidali di Bimbollicine snc, fino alla concorrenza complessiva di € 26.000,00, i sig.ri \_\_\_\_\_; 4. Dichiarare l'estromissione dei fideiussori, in quanto ritenuti non obbligati solidalmente con il debitore principale, per tutti i motivi esposti in diritto; 5. Accertare e dichiarare che i contratti in allegato al fascicolo monitorio " 03 contratto " e " 05 contratto " sono contratti di fideiussione; 6. Per l'effetto dichiarare la Banca convenuta decaduta a norma dell'art. 1957 c.c. dai diritti derivanti dalla fideiussione rilasciata del 07.04.2011 ( 03 contratto in allegato al fascicolo monitorio ); 7. Per l'effetto dichiarare la banca convenuta decaduta a norma dell'art. 1957 c.c. dai diritti derivanti dalla fideiussione rilasciata del 09.06.2011 ( 05 contratto in allegato al fascicolo monitorio ); 8. Disattesa ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e conclusione ed in accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare che nulla, i sig.ri \_\_\_\_\_.

sono obbligati a pagare alla [redacted] persona del Suo legale rappresentante per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto ; 9. Per l'effetto annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto , con ogni conseguenza di legge ; 10. Condannare comunque la [redacted] investing spa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati antistatari "

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/06/2024 si costituiva parte opposta chiedendo : - "In via preliminare : concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto , non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta , né di pronta/facile soluzione , come previsto dall'art. 648 c.p.c. ; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 D.lgs 28/2010 ; Nel merito , in via principale : respingere ogni domanda ed eccezione avversaria , in quanto infondata in fatto e in diritto , per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e , per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto . Nel merito , in via subordinata : nella denegata e non creduta ipotesi di revoca , per qualsiasi ragione , del decreto ingiuntivo opposto , condannare comunque la parte opponente al pagamento , in favore di [redacted] dell'importo di Euro 47.417,74 , oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito , dalla domanda al saldo effettivo , ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio ; in ogni caso : con vittoria di spese e compensi , oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge ."

Con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 gli opposenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva dell'opposta .

Veniva istruita la causa a mezzo produzione documentale .

All'udienza del 18/12/2025 precisate le conclusioni , previa discussione orale , la causa era decisa ex art. 281 sexies c.p.c.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminato l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'opposta .

Non ignora questo giudice che con riferimento alla cessione [redacted] l'opposta ha prodotto il contratto di cessione del 10/06/2022 che risulta in diverse parti omissato ( V. all. 9 del fascicolo monitorio ) , la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte II n. 4 del [redacted] ( V. doc 15 allegato alla comparsa di costituzione e risposta ) , la ricevuta di ritorno attestante l'invio della comunicazione di avvenuta cessione all'opponente [redacted] ( V. allegati 10 e 11 del fascicolo monitorio ) .

Con riferimento alla prima cessione ovvero tra [redacted] l'opposta ha invece depositato l'estratto Gazzetta Ufficiale parte seconda n. [redacted] del [redacted] ( V. doc. 8 del fascicolo monitorio )

Orbene , tra i criteri di individuazione dei crediti ceduti al punto b) della Gazzetta Ufficiale n. [redacted] del 05/10/2021 viene indicato " i cui debitori risultavano alla data di Cut - Off ( che viene fissata al 31/12/2020 ) classificati e segnalati come " sofferenze " o " inadempienze probabili " nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. " ma di ciò non vi è prova in atti .

Gli allegati 10 e 11 del fascicolo monitorio menzionati dall'opposta con riferimento a questa cessione fanno invece riferimento come già detto alla seconda cessione .

Tardiva è poi la produzione degli elenchi crediti ceduti depositata unitamente alla comparsa conclusionale .

Dunque , a fronte delle contestazioni mosse dagli opposenti , l'opposta avrebbe dovuto produrre anche il contratto della cessione intervenuto tra [redacted] e [redacted] senza omissioni al fine di individuare l'oggetto della cessione stessa e quindi di verificare l'inclusione nella stessa della esposizione debitoria maturata nei confronti degli odierni opposenti . Parte opposta avrebbe dovuto provare la regolare conclusione di tutti e due i contratti di cessione .

Ciò premesso e considerato , in accoglimento dell'opposizione , va dichiarata la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e la conseguente revoca del d.i. impugnato .

Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti .

La soccombenza postula che le spese e competenze di lite sono poste a carico dell'opposta e sono liquidate come da dispositivo .

Il Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Maria Carmela Tinelli in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sigg.ri [redacted] nei confronti della [redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore e per essa [redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore , con atto di citazione in opposizione del 03/05/2024 ritualmente notificato , ogni altra istanza, difesa od eccezione rigettata, così provvede:



Sentenza n. 3817/2025 pubbl. il 19/12/2025  
RG n. 3039/2024  
Repert. n. 5974/2025 del 19/12/2025

1. In accoglimento dell'opposizione, dichiara il difetto di legittimazione attiva di [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore e per essa [redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Revoca per l'effetto il d.l. [redacted] emesso dal Giudice del Tribunale di Lecce dr.ssa Annafrancesca Capone in data 14/03/2024.

2. Condanna pertanto, l'opposta, al pagamento in favore degli opposenti delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi euro [redacted] di cui euro [redacted] per la fase di studio, euro [redacted] per la fase introduttiva, euro [redacted] per la fase istruttoria, euro [redacted] per la fase decisionale, oltre 15% quale maggiorazione spese legali, Iva e Cap come per legge con distrazione in favore degli avv. ti Antonio Sansonetti e dall'avv. Francesco Giannuzzi Daniele dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Lecce in data 19/12/2025

Il Giudice Onorario

dr.ssa Maria Carmela Tinelli



Deposito in Cancelleria  
il 19 DIC. 2025

CANCELLERIA  
(Autenticato [redacted])